



PROVINCIA DI TREVISO

STAZIONE UNICA APPALTANTE
AREA BENI E SERVIZI



COMUNE DI SAN FIOR

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

CONCESSIONE DEI SERVIZI DI PUBBLICHE AFFISSIONI E SERVIZI VARI DI
RISCOSSIONE DEI
COMUNI ADERENTI ALLA SUA.
LOTTO 7 - COMUNE DI SAN FIOR
CIG: 6454589F54

INDICE:

ART.	1	OGGETTO DELLA CONCESSIONE
ART.	2	LUOGO E DURATA DELLA CONCESSIONE
ART.	3	VALORE DELLA CONCESSIONE E MINIMO GARANTITO
ART.	4	DESCRIZIONE DEL SERVIZIO
ART.	5	AFFISSIONI D'URGENZA
ART.	6	AFFISSIONI SCADUTE
ART.	7	RECAPITO SERVIZIO PUBBLICHE AFFISSIONI E SERVIZI ALL'INTERNO DEL TERRITORIO COMUNALE
ART.	8	ONERI DIVERSI A CARICO DEL CONCESSIONARIO
ART.	9	MANUTENZIONE, RIORDINO E PREDISPOSIZIONE DEL PIANO GENERALE DEGLI IMPIANTI DELLE PUBBLICHE AFFISSIONI
ART.	10	ATTI SUCCESSIVI ALLA SCADENZA DELLA CONCESSIONE
ART.	11	PAGAMENTI E CONTABILITA'
ART.	12	CAUZIONE DEFINITIVA
ART.	13	ASSICURAZIONE A CARICO DEL CONCESSIONARIO
ART.	14	RESPONSABILITA', VIGILANZA E CONTROLLI
ART.	15	DIVIETO DI SUBCONCESSIONE E DI CESSIONE
ART.	16	PENALITA' - CLAUSOLE RISOLUTIVE
ART.	17	PERSONALE
ART.	18	SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO
ART.	19	CESSIONE DI AZIENDA E MODIFICA RAGIONE SOCIALE DELLA DITTA
ART.	20	RECESSO
ART.	21	SCORRIMENTO GRUADUATORIA DI GARA
ART.	22	DOMICILIO
ART.	23	CONTROVERSIE
		DISPOSIZIONI FINALI

ART. 1 - OGGETTO DELLA CONCESSIONE

La concessione ha per oggetto la gestione del servizio delle pubbliche affissioni, del servizio di accertamento e riscossione ordinaria e coattiva dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni.

Il servizio di pubbliche affissioni, di accertamento e riscossione dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni viene svolto in conformità alla legge, agli statuti e ai regolamenti dell'Ente nonché alle disposizioni riportate nel presente capitolato.

Tutte le prestazioni oggetto della concessione sono da considerarsi ad ogni effetto servizio pubblico e per nessuna ragione possono essere sospese o abbandonate.

Al concessionario sono affidate le attribuzioni di cui all'articolo. 11 del Decreto Legislativo n. 507/93, che sono esercitate da un suo rappresentante.

Le affissioni devono essere corrispondenti alle norme del Decreto Legislativo n.507/93 e tempestivamente eseguite, così come richiesto dagli utenti, senza che la concessionaria possa richiedere alcun compenso straordinario o comunque eccedente quello stabilito ai sensi del Decreto Legislativo n. 507/93.

La gestione dell'Imposta di Pubblicità è effettuata nel pieno rispetto della vigente legislazione, delle norme regolamentari, delle disposizioni contenute nel presente capitolato e delle direttive del Comune.

Il concessionario deve avviare tutte le procedure necessarie per procedere all'accertamento, alla riscossione ordinaria e coattiva, al rimborso e all'eventuale gestione del contenzioso delle entrate in concessione, impegnandosi nelle attività ritenute più opportune e concordate con l'Amministrazione.

Il concessionario provvederà in particolare:

- a) ad applicare il D.Lgs. 15.11.1993, n. 507 e le altre disposizioni legislative vigenti in materia di imposta sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni;
- b) ad applicare il regolamento e le tariffe deliberate dal Comune e tutte le successive modificazioni e integrazioni che eventualmente verranno adottate.

ART. 2 - LUOGO E DURATA DELLA CONCESSIONE

Il luogo dove verranno svolte le prestazioni del servizio è il Comune di San Fior.

La concessione in oggetto avrà la **durata di anni 1 (un anno) dal 1° di gennaio 2016 al 31 dicembre 2016.**

Per eventuali ritardi nell'avvio del servizio verranno applicate al concessionario le penalità previste all'art.9.

Il Concessionario, alla scadenza, è tenuto all'eventuale prosecuzione del servizio sino all'affidamento del medesimo al successivo Concessionario a seguito di nuovo appalto, per un periodo comunque non superiore ad un anno, alle stesse condizioni previste dal contratto. La richiesta di proroga dovrà essere inviata per iscritto al Concessionario almeno 30 giorni solari consecutivi prima della scadenza del contratto.

Qualora nel corso della concessione fossero emanate nuove disposizioni normative volte alla trasformazione dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni, in altro/i tipo/i di entrata/e, il concessionario potrà continuare le attività necessarie per la gestione delle nuove entrate, salva la rinegoziazione delle condizioni contrattuali di comune accordo tra le

parti. In caso di completa soppressione (e non trasformazione) dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni, il contratto proseguirà esclusivamente per concludere l'attività di accertamento/recupero coattivo in essere o per la gestione di servizi analoghi nel frattempo eventualmente affidati ai sensi dell'articolo 57 del d. lgs. 163/2006, salva la rinegoziazione delle condizioni contrattuali.

ART. 3 - VALORE DELLA CONCESSIONE E MINIMO GARANTITO

Il valore presunto dell'affidamento è stimato in Euro 13.297,51 (tredicimiladuecentonovantasette/51) determinato applicando l'aggio massimo posto a base di gara pari al 20% sull'incasso medio annuale presunto di Euro 66.487,55 (calcolato sulla base degli importi medi incassati per i tributi oggetto del presente affidamento negli ultimi tre anni) moltiplicato per la durata dell'affidamento (un anno).

Il Comune rilascerà al Gestore, quale corrispettivo degli obblighi a carico del Gestore stesso, l'aggio nella misura determinata dall'esito della gara, non superiore al 20%, sulla riscossione complessiva, a qualsiasi titolo conseguita, con esclusione di ogni altro corrispettivo.

Il Concessionario dovrà, comunque, garantire al Comune, quale quota minima di sua spettanza, il provento di € _____ (proposto in sede di offerta) per ciascun anno fino alla scadenza della gestione, a parte ogni eventuale addizionale di legge.

ART. 4 - DESCRIZIONE DEL SERVIZIO

Il servizio oggetto della concessione è di seguito meglio specificato:

A) Imposta Comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni

Il concessionario si impegna a curare la gestione dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni consistente nello svolgimento di ogni attività istruttoria, nella predisposizione ed adozione di tutti gli atti amministrativi attinenti alla riscossione ed in particolare:

- a) a richiedere, ove necessario, presso i competenti Servizi comunali tutte le informazioni, i documenti ed i provvedimenti di ogni tipo necessari;
- b) a ricevere dagli utenti le domande per usufruire del servizio delle pubbliche affissioni di manifesti pubblicitari ed, in generale, a ricevere ogni comunicazione, dichiarazione, istanza attinente alla gestione del servizio;
- c) a quantificare l'imposta e i diritti sulle pubbliche affissioni che devono essere corrisposti dai soggetti passivi, applicando le vigenti tariffe stabilite dal Comune senza accordare riduzioni e agevolazioni, se non nei casi espressamente stabiliti dalla legge, dal Regolamento comunale o da specifici provvedimenti dell'Amministrazione;
- d) a verificare che i soggetti passivi effettuino regolarmente i pagamenti nel rispetto dei termini stabiliti e con l'osservanza delle prescritte modalità;
- e) ad accertare i casi di evasione e/o elusione dell'imposta sulla pubblicità con conseguente emissione degli avvisi di accertamento dell'importo dovuto a titolo di imposta, di sanzioni e di interessi;
- f) ad effettuare la riscossione dell'imposta e dei diritti sulle pubbliche affissioni;
- g) a gestire ogni eventuale contenzioso avanti i competenti organi giurisdizionali costituendosi direttamente in giudizio, per mezzo del proprio rappresentante legale, così come previsto dalla Circolare Ministero delle Finanze n. 98/E del 23 aprile 1996;
- h) ad effettuare, su richiesta del Comune, eventuali verifiche e controlli puntuali, su impianti pubblicitari e/o su pubblicità effettuata nel territorio comunale;
- i) ad avere, come previsto dal successivo art. 7, un recapito nell'ambito del territorio comunale. Qualora tale recapito non sia già operativo al momento della partecipazione alla gara, la ditta partecipante si impegna, in caso di affidamento, ad attivarlo entro un mese dall'avvio del servizio.

B) Servizio di pubbliche affissioni

Le affissioni vengono effettuate , secondo le modalità di cui all'articolo 22 del Decreto Legislativo 507/93 e del Regolamento Comunale, negli appositi spazi, esclusivamente dal concessionario, che ne assume ogni responsabilità civile e penale, anche relativamente al contenuto del messaggio pubblicitario, esonerandone il Comune.

Ai sensi dell'articolo 3, terzo comma, del Decreto Legislativo n. 507/93 è consentita l'affissione diretta da parte di privati su spazi di loro pertinenza previo pagamento dell'imposta dovuta ai sensi dell'articolo 12 del citato Decreto. Per quanto riguarda il rilascio di autorizzazioni all'installazione degli spazi per affissioni dirette, valgono le disposizioni contenute nel Regolamento sull'imposta comunale sulla pubblicità.

Le richieste di affissione sono presentate direttamente al concessionario, il quale vi provvede senza speciale autorizzazione, salvo quelle di legge.

Quando si tratti, invece, di iscrizioni, figure, disegni, dipinti sui marciapiedi, sui pavimenti dei portici, sui muri ed in genere su qualsiasi parte degli edifici pubblici e privati e quando si tratti di pubblicità ambulante, luminosa, illuminata o sonora, deve essere richiesta autorizzazione all'amministrazione Comunale e devono essere osservate le disposizioni di carattere generale emanate in materia della stessa.

Nessun manifesto viene affisso se non munito del bollo a calendario, leggibile, indicante l'ultimo giorno nel quale il manifesto deve restare esposto al pubblico.

Si precisa che il Comune dispone dei seguenti impianti propri per le pubbliche affissioni o per la pubblicità:

INDIRIZZO	MISURA INSEGNA	SUPERFICIE	TIPO	DESTINAZIONE
VIA CALISELLE	2 x m (2,00 X 1,40)	Mq. 5,60	MONOFACCIALE.	COMMERCIALE
VIA ZOPPE'	2 x m (2,80 X 2,00)	Mq.11,20	BIFACCIALE	COMMERCIALE

ART. 5 - AFFISSIONI D'URGENZA

I servizi di cui al presente articolo devono essere prestati su espressa richiesta e previa informazione verbale delle relative maggiorazioni tariffarie. A tal proposito, il Concessionario è tenuto ad esporre all'interno dell'ufficio e del recapito apposita nota informativa.

ART. 6 - AFFISSIONI SCADUTE

Il concessionario non può prolungare l'affissione oltre il tempo per il quale è stata concessa, inoltre, deve coprire completamente i manifesti scaduti entro due giorni dalla scadenza, con nuovi manifesti o con fogli di carta.

I nuovi manifesti ed i fogli di carta colorata devono essere di consistenza tale da impedire che si possano vedere i manifesti coperti, altrimenti il concessionario è tenuto a rimuovere i manifesti scaduti.

Il concessionario, su ordine dell'amministrazione comunale, procede alla rimozione degli impianti pubblicitari abusivi, senza indugio e comunque entro il termine fissato dall'Amministrazione, secondo quanto disposto dall'articolo 24 del Decreto Legislativo n. 507/93 pubblicitari, recuperando le spese di rimozione e di custodia, nonché l'imposta di pubblicità dovuta con sanzioni ed interessi, dall'autore della violazione.

Nessun compenso è dovuto dal Comune per l'attività di rimozione svolta dal concessionario.

Il concessionario deve denunciare al Comune le eventuali violazioni, da parte di qualunque soggetto, alle disposizioni vigenti in materia di pubblicità, per i provvedimenti del caso.

Il concessionario deve provvedere alla custodia degli impianti rimossi.

ART. 7 - RECAPITO SERVIZIO PUBBLICHE AFFISSIONI E SERVIZI ALL'INTERNO DEL TERRITORIO COMUNALE

Il Concessionario dovrà istituire nell'ambito del territorio comunale, un recapito di gradimento dell'Amministrazione comunale per l'affidamento dell'attività gestionale ed esecutiva, per ricevere commissioni e manifesti da affiggere, riscuotere contestualmente i diritti e curare l'affissione materiale.

Tale recapito dovrà essere aperto al pubblico tutte le mattine, dal lunedì al venerdì, o con la maggiore articolazione offerta in sede di gara.

Nei locali e negli uffici del servizio per la pubblicità e pubbliche affissioni devono essere sempre esposte le tariffe in vigore, approvate dall'Amministrazione comunale, in modo da essere facilmente consultabili da parte degli utenti.

Il personale agirà sotto la diretta responsabilità del Concessionario. Tale personale deve essere munito di tessera di riconoscimento rilasciata da parte del Comune. Il Concessionario deve inoltre assicurare l'obbligatoria reperibilità per garantire un efficiente servizio delle affissioni urgenti, segnalando al Comune ed alla cittadinanza il nominativo del responsabile ed il numero telefonico.

Il concessionario dovrà altresì garantire la presenza presso al Sede Municipale di un incaricato in almeno una giornata l'anno, in concomitanza con l'invio di avvisi di pagamento ai contribuenti, previo accordo con il Comune e previa pubblicizzazione presso gli utenti, per effettuare un servizio di front office.

ART. 8 - ONERI DIVERSI A CARICO DEL CONCESSIONARIO

Il Concessionario oltre ad ottemperare gli oneri ed obblighi espressamente previsti negli articoli antecedenti e seguenti il presente, con la sottoscrizione per accettazione del presente capitolato, è tenuto a:

- a) svolgere l'attività oggetto della concessione nel rispetto ed in applicazione di quanto sancito dal D.Lgs.vo 507/93, nonché di tutte le disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia;
- b) applicare nei rapporti con gli utenti/contribuenti le disposizioni della Legge 212/2000 "Statuto dei diritti del contribuente" e a rispondere, nel rispetto dei tempi e dei modi di legge e di regolamento, alle istanze dei contribuenti;
- c) osservare ed applicare il Regolamento Comunale sull'imposta di pubblicità e sui diritti sulle pubbliche affissioni, approvato con deliberazione consiliare n. 89 del 23/12/1994 e successive modifiche;
- d) applicare le tariffe approvate dall'Amministrazione Comunale;
- e) informare costantemente l'utente/contribuente su procedure, modalità operative, tariffe e quant'altro connesso all'oggetto della concessione, nonché rispondere ai quesiti, istanze e reclami, al fine di perseguire il pieno soddisfacimento dell'utente/contribuente;
- f) provvedere a propria cura e spese alla installazione, manutenzione e al riordino degli impianti delle pubbliche affissioni;
- g) sostenere gli eventuali canoni, corrispettivi o oneri fiscali relativi agli impianti delle pubbliche affissioni;
- h) subentrare al Comune in tutti i diritti e gli obblighi relativi alle procedure di contenzioso tributario, assumendo il ruolo di Funzionario Responsabile;
- i) non sospendere e/o abbandonare, per alcuna ragione, i servizi oggetto della concessione in quanto considerabili ad ogni effetto servizio pubblico;
- j) inviare annualmente al domicilio dei contribuenti soggetti all'imposta di pubblicità il modulo di conto corrente compilato con gli importi richiesti unitamente all'indicazione degli oggetti di imposta;
- k) costituire ed aggiornare un archivio informatizzato dei contribuenti e delle posizioni oggetto di imposizione, trasmettendo copia di tale archivio al Comune annualmente e comunque alla scadenza della concessione, sia su supporto cartaceo che elettronico in formato testo leggibile dai più comuni software di gestione testo dei sistemi Windows;
- l) fornire, su richiesta del Comune, tutte le notizie e i dati statistici inerenti il servizio;
- m) compiere le prestazioni ed adempiere alle prescrizioni di cui presente capitolato;
- n) effettuare i servizi aggiuntivi proposti in sede di offerta;

ART. 9 - MANUTENZIONE, RIORDINO E PREDISPOSIZIONE DEL PIANO GENERALE DEGLI IMPIANTI DELLE PUBBLICHE AFFISSIONI

Il Concessionario per tutta la durata della concessione prende in consegna dal Comune di San Fior, gli impianti esistenti delle affissioni pubbliche e provvede alla loro manutenzione o sostituzione in modo da garantirne la conservazione, il decoro e la funzionalità.

Il Concessionario per tutta la durata della concessione nell'utilizzo degli impianti per le pubbliche affissioni garantisce il rispetto della ripartizione per destinazione a seconda della natura delle affissioni come da piano approvato dal Comune.

ART. 10 - ATTI SUCCESSIVI ALLA SCADENZA DELLA CONCESSIONE.

Il concessionario, alla scadenza della concessione, dovrà consegnare al Comune o al concessionario subentrante, gli atti insoluti o in corso di formalizzazione, per il proseguimento degli atti medesimi, delegandolo, ove del caso, al recupero dei crediti afferenti il contratto scaduto. Di tale recupero beneficerà il Comune o il concessionario subentrante.

Il concessionario dovrà inoltre consegnare al Comune tutti gli atti e documenti utilizzati per lo svolgimento del servizio e dovrà riconsegnare al Comune tutti gli impianti pubblicitari in perfetto stato d'uso; in caso contrario, il Comune potrà rivalersi sulla cauzione prestata. La riconsegna degli impianti predetti dovrà avvenire con sottoscrizione di apposito verbale e previo sopralluogo di personale del Comune.

Alla scadenza del contratto, così come per risoluzione anticipata dello stesso per colpa del Concessionario, tutti gli impianti posti in opera passeranno nella proprietà e disponibilità comunale, senza corresponsione al concessionario di alcun compenso o indennità.

ART. 11 - PAGAMENTI E CONTABILITA'

Il versamento dell'imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni deve essere effettuato mediante conto corrente postale intestato al concessionario, ai sensi dell'articolo 9 del Decreto Legislativo 507/93.

L'introduzione di sistemi di pagamento aggiuntivi deve essere preventivamente concordata con il Comune, anche tenendo conto di quanto al riguardo proposto in sede di gara dall'affidatario del servizio.

Per la gestione contabile dell'imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni, il concessionario deve applicare le disposizioni di cui al Decreto Ministeriale 26 aprile 1994, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 130 del 6 giugno 1994.

Il concessionario deve predisporre a proprie spese gli stampati, i registri, i bollettari e quanto altro necessario per la gestione contabile dell'imposta e del diritto.

La gestione del servizio comporta:

- a) una serie di bollettari a madre e figlia numerati progressivamente su base annuale e preventivamente bollati e vidimati a cura dell'ufficio tributi da usare per i rimborsi di cui all'art. 22, punto 6, del D. Lgs. 507/93, nonché i dati identificativi della relativa attestazione di conto corrente e della bolletta d'incasso;
- b) un registro cronologico degli avvisi di accertamento emessi nel quale devono essere annotati tutti gli elementi utili per la pronta identificazione dell'iter procedurale degli stessi (data di notifica, data dell'eventuale pagamento, estremi del provvedimento di sospensione se concessa, iscrizione nel ruolo/ingiunzioni, estremi e dispositivo delle decisioni di primo grado);
- c) un registro delle riscossioni giornaliere (giornale di cassa) distinte secondo le loro componenti, preventivamente vidimato dall'ufficio tributi; gli importi relativi ai rimborsi devono essere evidenziati in rosso;

d) una serie di bollettari madre-figlia, numerati progressivamente su base annuale, preventivamente bollati e vidimati dall'ufficio tributi, su ciascuno dei quali deve essere riportato il titolo delle somme riscosse giornalmente e, all'esaurimento dello stesso, il totale delle riscossioni, da utilizzare nei casi previsti dall'art. 9, punto 3 del decreto legislativo 507/93.

I bollettari, i registri e tutti gli atti contabili dovranno essere conservati presso l'ufficio, a disposizione dell'Amministrazione e del personale ispettivo per tutta la durata della concessione e consegnati al Comune entro il 30 gennaio dell'anno successivo a quello del loro utilizzo. Inoltre i bollettari ed i registri di carico dovranno essere preventivamente vidimati dal Responsabile dell'Ufficio Tributi. Entro il 30 gennaio dell'anno successivo, il concessionario dovrà consegnare al Comune anche il rendiconto annuale del servizio, il giornale di cassa (anche in fotocopia autenticata) e l'elenco delle partite oggetto di contenzioso.

Il concessionario dovrà incassare e riversare le somme nelle modalità previste dall'art. 5, comma 8 bis, del D.L. 16/2012 introdotto dalla Legge di conversione n. 44 del 26/04/2012, che recita testualmente: "All'art. 7, comma 2, del decreto legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla Legge 12 luglio 2011, n. 106, e successive modificazioni, la lettera gg-septies) è sostituita dalla seguente : "gg-septies) nel caso di affidamento ai soggetti di cui all'art. 52, comma 5, lettera b) del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, la riscossione delle entrate dell'Ente affidante viene effettuata mediante apertura di uno o più conti correnti di riscossione, postali o bancari, intestati al soggetto affidatario e dedicati alla riscossione delle entrate dell'Ente affidante, sui quali devono affluire tutte le somme riscosse. Il riversamento dai conti correnti di riscossione sul conto corrente di tesoreria dell'Ente delle somme riscosse, al netto dell'aggio e delle spese anticipate dal soggetto affidatario, deve avvenire entro la prima decade di ogni mese con riferimento alle somme accreditate sui conti correnti di riscossione nel mese precedente".

Contestualmente al versamento il concessionario dovrà inviare al Comune, una comunicazione riportante gli estremi del versamento e l'importo riscosso nel periodo.

L'importo del versamento non può, comunque, essere inferiore alla quota del minimo garantito aumentato dalle eventuali addizionali, corrispondente ad ogni rata, salvo il conguaglio a favore del concessionario nei versamenti successivi, qualora le riscossioni superino la rata stessa.

Nell'ipotesi in cui l'ammontare delle riscossioni anzidette non raggiunga il minimo garantito annuo, il concessionario è tenuto a versare al Comune un importo tale da raggiungere detto minimo contrattuale stabilito.

In tale evenienza il concessionario ha il diritto di trattenere, fino alla concorrenza della somma versata per integrazione al minimo garantito, le riscossioni relative a tributi già accertati nell'anno in cui le riscossioni non hanno raggiunto il minimo garantito e riscosse solo successivamente a causa di contestazioni, ricorsi, morosità ed altro.

ART. 12 - CAUZIONE DEFINITIVA

La Ditta affidataria dovrà costituire per i termini di durata dell'appalto una cauzione fissata nella misura prevista dal comma 1 dell'art 113 del D. Lgs. 163/2006.

La garanzia potrà essere costituita mediante fidejussione bancaria o polizza fidejussoria assicurativa rilasciata da imprese di assicurazione debitamente autorizzate all'esercizio del ramo cauzione.

- La garanzia dovrà contenere le seguenti condizioni particolari: rinuncia da parte dell'obbligato in solido con il debitore principale al beneficio della preventiva escussione di cui all'art. 1944 del C.C. ed impegno da parte dello stesso a rimanere obbligato in solido con il debitore principale fino a quando il Comune non dichiari il pieno adempimento degli obblighi assunti dal debitore stesso;
- rinuncia all'onere di una tempestiva e diligente escussione del debitore ad opera del creditore di cui all'art. 1957 del C.C.;
- impegno da parte dell'obbligato in solido con il debitore principale a versare l'importo della cauzione entro quindici giorni, a semplice richiesta del Comune, senza alcuna riserva.
- L'importo della garanzia è ridotta del 50% per coloro che presentino originale, copia conforme, ovvero copia con dichiarazione di corrispondenza all'originale resa dal Legale

Rappresentante corredata da fotocopia del documento identificativo del sottoscrittore, della certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9001:2008.

In caso di R.T.I.:

- Se tutte le imprese facenti parte del raggruppamento sono in possesso della certificazione di qualità, al raggruppamento va riconosciuto il diritto alla riduzione della garanzia;
- Se solo alcune delle imprese sono in possesso della certificazione di qualità, il raggruppamento non può godere del beneficio della riduzione della garanzia.

Ai sensi dell'art. 113, co. 4, del D.Lgs. 163/2006, la mancata costituzione della garanzia fidejussoria determina la decadenza dell'affidamento e l'aggiudicazione dell'appalto al concorrente che segue nella graduatoria.

N.B.: In caso di risoluzione del contratto per fatto dell'aggiudicatario, il deposito cauzionale verrà incamerato dall'Amministrazione comunale, fatto salvo il diritto al risarcimento di eventuali maggiori danni.

ART. 13- ASSICURAZIONE A CARICO DEL CONCESSIONARIO

Il Concessionario è tenuto, entro 10 giorni dalla comunicazione ufficiale di avvenuta aggiudicazione, a produrre:

- una polizza assicurativa, valevole per tutta la durata della concessione, che tenga indenne l'amministrazione Comunale dalla responsabilità civile per danni causati a persone e/o cose per qualunque causa dipendente dalla concessione assunta, per una somma assicurata non inferiore a € 1.000.000,00.

ART. 14 - RESPONSABILITA', VIGILANZA E CONTROLLI

Il concessionario tiene completamente sollevato e indenne il Comune da ogni responsabilità verso terzi sia per danni alle persone o alle cose, sia in genere per qualunque causa dipendente dal servizio assunto.

Il concessionario è tenuto a:

- a) sottoporsi a tutti i controlli amministrativi, statistici e tecnici che il Comune ritiene di eseguire o far eseguire, e fornire al Comune stesso tutte le notizie ed i dati che gli saranno richiesti;
- b) timbrare tutti gli avvisi con timbro a calendario da cui risulti la data di scadenza dell'affissione;
- c) istituire ed aggiornare un archivio informatico di tutte le operazioni in modo che siano facilitati i controlli e che si costituisca un archivio degli utenti sia della pubblicità che del servizio affissioni.

ART. 15- DIVIETO DI SUBCONCESSIONE E DI CESSIONE - SUBAPPALTO

Data la peculiarità dei servizi affidati, è assolutamente vietato alla Ditta affidataria di cedere o subappaltare il servizio assunto, pena l'immediata risoluzione del contratto e il risarcimento dei danni accertati.

ART. 16 PENALITA' - CLAUSOLE RISOLUTIVE

Nel caso in cui l'aggiudicatario non esegua tempestivamente gli adempimenti prescritti ai fini della stipula del contratto o non si presenti alla data e nel luogo fissati per la stipula, senza alcuna valida giustificazione, l'Ente appaltante lo dichiarerà decaduto ed aggiudicherà l'appalto al concorrente che segue in graduatoria. Saranno a carico del primo aggiudicatario inadempiente gli eventuali maggiori oneri sostenuti dal Comune.

In caso di inosservanza agli obblighi o comunque di violazione delle disposizioni del presente capitolato, il Concessionario sarà tenuto al pagamento delle seguenti penalità:

- Euro 50,00.= per ogni giorno di ritardo nell'avvio del servizio;
- Euro 50,00.= per ogni giorno di ritardo nell'attivazione della sede operativa nel capoluogo del Comune, di cui ai precedenti art. 4, lett.A-i e art. 7;
- Euro 50,00.= per ogni interruzione anche parziale del servizio;
- Euro 200,00.= per ogni mancato preavviso di interruzione del servizio per sciopero del personale;
- Euro 200,00.= per ogni giorno di ritardo nel versamento delle rate delle riscossioni alle scadenze indicate all'art. 6 del presente capitolato;
- Euro 400,00.= per ogni inosservanza di quanto indicato nell'offerta tecnica;
- Euro 400,00.= per ogni altra infrazione che arrechi nocumento all'efficace svolgimento del servizio.

Sono esclusi dal calcolo delle penali i ritardi dovuti a:

- cause di forza maggiore dimostrate;
- cause imputabili all'Amministrazione.

I disservizi che si dovessero verificare durante l'espletamento del servizio verranno notificati al Concessionario a mezzo fax o PEC. Decorso 10 (dieci) giorni dal ricevimento della contestazione, le penali si intenderanno accettate e l'importo dovrà essere versato dal Concessionario entro il termine indicato o sarà trattenuto dall'Amministrazione Comunale sulla cauzione definitiva, che dovrà essere reintegrata entro 15 giorni.

Qualora si verificassero, da parte del Concessionario, inadempienze e/o gravi negligenze riguardo agli obblighi contrattuali, l'Amministrazione avrà la facoltà di risolvere il contratto, previa regolare diffida ad adempiere.

Il contratto si risolve ai sensi dell'art. 1456 c.c., previa dichiarazione da comunicarsi al Concessionario con fax o PEC, nelle seguenti ipotesi:

- per cancellazione dall'albo dei soggetti abilitati ad effettuare attività di liquidazione, accertamento e riscossione dei tributi e di altre entrate delle province e dei comuni di cui all'art. 53 del D.Lgs. 15.12.1997, n. 446 e al D.M. 11.09.2000, n. 289, salvo diverse disposizioni legislative;
- fallimento o concordato preventivo, salvo diverse disposizioni legislative;
- cumulo da parte del Concessionario di una somma delle penalità superiore al 10% dell'importo del contratto;
- inosservanza grave e reiterata, diretta o indiretta, delle disposizioni di legge, dei regolamenti e degli obblighi previsti nel presente capitolato;
- cessione o subconcessione del servizio;
- ogni altra inadempienza o fatto qui non contemplati che rendano impossibile la prosecuzione della concessione.

In tutti i casi di risoluzione del contratto, l'Amministrazione Comunale avrà diritto al risarcimento del danno e si riserva di procedere allo scorrimento della graduatoria.

ART. 17 - PERSONALE

Il personale dell'affidatario impiegato per lo svolgimento delle attività oggetto del presente capitolato agirà sotto la diretta ed esclusiva responsabilità dell'affidatario medesimo. La società affidataria dovrà disporre di personale e mezzi adeguati a garantire il regolare e corretto funzionamento delle attività, attraverso l'impiego delle necessarie figure professionali, obbligandosi

ad applicare, nei confronti dei lavoratori dipendenti, le condizioni previste dai contratti collettivi di lavoro di categoria e dagli eventuali accordi integrativi vigenti. Inoltre, dovrà provvedere, a propria cura e spese, agli accantonamenti contemplati dagli stessi accordi collettivi, alle assicurazioni di legge ed all'osservanza di tutte le forme previdenziali stabilite, tenendone del tutto indenne e sollevata l'Amministrazione comunale.

L'Amministrazione comunale rimane completamente estranea ai rapporti giuridici ed economici che intervengono tra la società affidataria ed il personale. Nessun diritto potrà essere fatto valere verso l'Amministrazione comunale se non previsto da disposizioni di legge.

ART. 18 - SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO

Il Concessionario è tenuto ad osservare le misure generali di tutela e sicurezza sui luoghi di lavoro di cui al decreto legislativo n. 81/2008, e successive modifiche ed integrazioni.

Ai sensi dell'articolo 26 del decreto legislativo n. 81/2008, si specifica che il servizio posto a gara non presenta interferenze con le attività svolte dal personale dell'amministrazione comunale, né con il personale di imprese diverse eventualmente operanti per conto del Comune medesimo in forza di diversi contratti, fatta eccezione per alcune prestazioni di natura intellettuale connesse con lo svolgimento del servizio stesso che non comportano valutazione dei rischi interferenti né oneri della sicurezza connessi.

ART. 19 - CESSIONE DI AZIENDA E MODIFICA RAGIONE SOCIALE DEL CONCESSIONARIO

Il Concessionario, in caso di cambio di ragione sociale, dovrà documentare, mediante produzione di copia conforme dell'atto notarile, tale cambiamento.

Ai sensi dell'art. 116 del D.Lgs. 163/2006, la cessione di azienda e gli atti di trasformazione, fusione e scissione relativi all'aggiudicatario, non sono opponibili all'Ente, salvo che il soggetto risultante dall'operazione di straordinaria amministrazione abbia prontamente documentato il possesso dei requisiti di qualificazione di cui all'art. 2 del Disciplinare di Gara, effettuato le comunicazioni di cui all'art. 1 del d.p.c.m n. 187/1991 e l'Amministrazione, destinataria delle stesse, non abbia presentato opposizione al subentro del nuovo soggetto nella titolarità del contratto, entro sessanta giorni.

L'opposizione al subentro, in relazione al mancato possesso dei requisiti di qualificazione previsti, determina la risoluzione del rapporto contrattuale.

ART. 20 - RECESSO

E' facoltà dell'Amministrazione Comunale recedere unilateralmente dal contratto per giusta causa in qualsiasi momento della sua esecuzione, mediante preavviso di almeno 30 giorni consecutivi, da comunicarsi al Concessionario mediante PEC.

Dalla data di efficacia del recesso, il Concessionario dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali non in corso di esecuzione, fatto salvo il risarcimento del danno subito dall'Amministrazione.

ART. 21 - SCORRIMENTO GRADUATORIA DI GARA

La risoluzione del contratto in caso di fallimento della Concessionaria o negli altri casi previsti dall'art. 140 del D. Lgs. 163/2006 fa sorgere a favore dell'Amministrazione Comunale il diritto di affidare il servizio alle Ditte che seguono in graduatoria, con le modalità previste dallo stesso articolo.

Alla parte inadempiente verranno addebitate le maggiori spese sostenute dall'Amministrazione, fatta salva ogni ulteriore responsabilità civile o penale della Ditta per il fatto che ha determinato la risoluzione.

ART. 22 - DOMICILIO

La Concessionaria a tutti gli effetti di legge e del contratto deve, nel contratto stesso, eleggere il suo domicilio in San Fior (TV). Qualora non vi provveda, il domicilio si intende presso l'Ufficio del Responsabile dell'Unità Economico-Finanziaria.

ART. 23 - CONTROVERSIE

Per ogni controversia relativa al presente appalto è competente in via esclusiva il Foro di Treviso.

DISPOSIZIONI FINALI

Il servizio dovrà essere eseguito con osservanza di quanto previsto:

- dal presente Capitolato Speciale d'Appalto;
- dal D.Lgs. 163/2006, limitatamente agli artt. applicabili trattandosi di concessione di servizio di cui all'art. 30;
- dal DPR 207/2010, limitatamente agli artt. applicabili trattandosi di concessione di servizio di cui all'art. 30 del D.Lgs. 163/2006;
- dal D.Lgs. n. 507/1993;
- dal Codice Civile;
- dal “Protocollo di legalità ai fini della prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture”;
- da ogni altra disposizione legislativa e regolamentare vigente in materia.